



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 384
del 26 SET, 2017

OGGETTO: Prosecuzione azioni legali contro Ministero della Giustizia per rimborso spese funzionamento uffici giudiziari – Atto di indirizzo

L'anno duemila dicionette Il giorno Ventisei alle ore 15,15
del mese di Settembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

ing. Federico Piccirillo

Sono presenti i signori Assessori:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) dr. Antonio Zanutto	Si	
4) Sig.ra Sebastiana Disca	Si	
5) Prof. Gianluca Leggio	Si	

Assiste il

Segretario Generale dott.

Vito Vittorio Scolofone

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 100053 /Sett. I del 26.9.2017

-Dato atto che ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri non sono stati espressi in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;


ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

 L'ASSESSORE ANZIANO

 IL SINDACO

 IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

27 SET. 2017 fino al 12 OTT. 2017 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

27 SET. 2017

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salomè Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

() Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

27 SET. 2017 al 12 OTT. 2017
IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27 SET. 2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

27 SET. 2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li


IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da servizi

27 SET. 2017

Ragusa, li



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Direttivo C. S.
Dott.ssa 



COMUNE DI RAGUSA

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di C.C. Municipale
N° 384 del 26 SET, 2017

SETTORE	1°

Prot n. 100053 /Sett. 1 del 26/09/2017

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Prosecuzione azioni legali contro Ministero della Giustizia per rimborso spese funzionamento uffici giudiziari – Atto di indirizzo.

Il sottoscritto Dott. Santi Distefano Dirigente del Settore 1° propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- ai sensi della legge 24 aprile 1941 n. 392 "Trasferimento ai Comune del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari" i comuni hanno sostenuto tutte le spese necessarie per gli immobili adibiti a sedi giudiziari, con obbligo per lo Stato, su dette spese, di corrispondere un contributo determinato annualmente con Decreto Ministeriale sulla base dei consuntivi e delle spese effettivamente sostenute dai Comuni nel corso di ciascun anno (D.P.R. 4 maggio 1998 n. 187) da versare in due rate: la prima, in acconto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e pari al 70% di quanto erogato l'anno precedente, la seconda a saldo entro il successivo 30 settembre;
- che questo Ente ha sostenuto le spese necessarie agli immobili sede del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di Pace, ed ha regolarmente rendicontato le spese sostenute sino al 31.08.2015;
- a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, per effetto del D.L. 95, lo stanziamento dello Stato di previsione del Ministero è stato ridotto in misura non inferiore a 30 milioni di euro per il 2012 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, creando un vero e proprio disallineamento tra le spese previste dal Ministero e le spese effettivamente sostenute dai Comuni sedi di Uffici Giudiziari;

DATO ATTO che l'art. 3, comma 4, del DPCM 10.03.2017 – recante disposizioni di attuazione dell'art.1, comma 439, della legge 11.12.2016 n.232 (Legge di bilancio 2017) – ha disposto l'attribuzione, in favore dei Comuni sede di Uffici Giudiziari, di una somma a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese di funzionamento di questi ultimi sostenute tra il 2011 ed il 2014, mentre alcun ristoro è previsto per le spese sostenute fino al 31.08.2015, nella misura complessiva, come da allegato al su citato DPCM, per il Comune di Ragusa, pari ad € 1.217.915,97 da corrispondere in 30 rate annuali, a partire dal 2017 e fino al 2046;

DATO ATTO, altresì, che al fine di rendere possibile l'erogazione delle suddette somme il Comune dovrebbe far pervenire alla Direzione Generale del Ministero della Giustizia, entro la data del 30.09.2017, formale atto di rinuncia alle azioni pendenti nei confronti del Ministero della Giustizia per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, nonché eventualmente a porre in esecuzione titoli esecutivi per il pagamento del medesimo contributo ovvero una formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti;

DATO ATTO che:

- l'eventuale adesione al contributo ministeriale, comporterebbe, in ossequio al principio di competenza finanziaria potenziata, l'obbligo di cancellazione dei residui attivi dal conto del bilancio dell'Ente per complessive € 3.250.543,12;
- l'eventuale adesione al contributo ministeriale, pertanto, oltre a determinare la rinuncia a qualsiasi azione legale, determinerebbe una improvvisa riduzione dei residui stessi a fronte di spese sostenute in ossequio a specifiche disposizioni di legge finendo, di conseguenza, per far gravare sui Comuni il finanziamento di funzioni di competenza statale;
- la soluzione adottata con il su citato DPCM finisce, di fatto, con ledere interessi comunali tutelati agli articoli 117-118-119 della Costituzione italiana (dal principio di correlazione tra disponibilità finanziarie e funzioni; alla necessaria predeterminazione e comunicazione anche dei contributi statali rispetto all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo comunali in funzione del rispetto dei principi contabili; al rispetto del principio di leale cooperazione che avrebbe imposto di sottoporre la soluzione alla preventiva approvazione della conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie Locali, etc.)

DATO ATTO, pertanto, che l'adesione al contributo ministeriale comporterebbe la rinuncia parziale al credito vantato nei confronti del Ministero della Giustizia per spese sostenute per conto degli Uffici giudiziari di Ragusa per le quali il Comune di Ragusa non poteva esercitare alcuna discrezionalità in quanto disposte dal Presidente del Tribunale di Ragusa e interamente destinate agli Uffici giudiziari, tanto che la spesa complessiva annuale sostenuta dal Comune è stata oggetto di specifico rendiconto regolarmente inviato al Tribunale di Ragusa;

CONSIDERATO che per gli anni 2011-2012-2013, sono state avviate le azioni legali avverso il silenzio serbato dal Ministero nella conclusione del procedimento per la determinazione del contributo da erogare a saldo per i suddetti anni, come disposto con delibera di G.M. n.70 del 12.02.2015;

CONSIDERATO, altresì, che con sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. I, n. 8374/2017 del 13.07.2017 è stato accolto il ricorso proposto per l'anno 2011, riconoscendo la illegittimità della decurtazione operata dal Ministero in quanto disposta nel 2012 con effetto retroattivo ed, invece, rigettato i ricorsi proposti per gli anni 2012 e 2013;

VISTA la nota trasmessa dal legale incaricato con la su citata delibera di G.M. n.70 del 12.02.2015, Avv. Luigi Quinto, assunta al prot. dell'Ente al n.82086 in data 24.07.2017, dalla quale si evince che sussistono i presupposti per contestare le decisioni assunte dal TAR LAZIO innanzi al Consiglio di Stato, sulla base del principio della necessaria corrispondenza tra esercizio delle funzioni ed oneri finanziari, oggi peraltro riconosciuto dalla normativa vigente (in vigore dal 2016) che pone a carico del Ministero tutte le spese di funzionamento degli uffici giudiziari;

VISTA la Nota ANCI-IFEL del 18 settembre 2017, di approfondimento sul rimborso delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, anche alla luce dell'Ordinanza TAR Lazio n. 7687 del 15 settembre 2017;

CONSIDERATO che, come evidenziato dall'ANCI in sede di Conferenza Unificata: *"la soluzione proposta dal Governo sul ristoro delle spese giudiziarie risulta di debole efficacia anche a fronte dei procedimenti in*

corso presso la giustizia amministrativa: la previsione di un ristoro complessivamente pari a soli 300 mln. di euro, a fronte di spese non coperte per circa 700 milioni, associata ad una rateizzazione addirittura per 30 anni produce benefici minimi sui bilanci dei Comuni coinvolti.”;

DATO ATTO che, oltre all'insufficiente dotazione delle risorse riconosciute, l'ANCI rileva che: *“rimangono aperte due ulteriori e distinte questioni di carattere tecnico e procedurale: la regolazione in bilancio delle somme dovute e i termini di scadenza per la rinuncia ad eventuale contenzioso:*

1. Regolazione in bilancio: rischio disavanzo

In base alle nuove norme dell'armonizzazione contabile e al principio della competenza finanziaria potenziata, in assenza di norme specifiche gli enti si vedranno costretti a cancellare importanti quote di residui attivi ancora presenti in bilancio ed a reimputare le somme che saranno erogate secondo l'esigibilità derivante dalla rateizzazione trentennale. Ciò avrà forti ripercussioni sugli equilibri finanziari degli enti ed è alto il rischio che in sede di rendiconto 2017 si possano riscontrare disavanzi di amministrazione dovuti alla gestione dei residui, che sarà possibile ripianare in soli tre anni secondo quanto disposto dall'art. 188 del TUEL.

L'ANCI ha da tempo proposto in occasione di tutti i principali provvedimenti che si sono succeduti nel 2015-2017 una norma per evitare di abbattere gli eventuali residui in un colpo solo, che verrà riproposta nella prossima legge di bilancio 2018.

2. Erogazione dei fondi: richiesta entro il 30 settembre e rinuncia al contenzioso

L'art. 3, co. 4, del DPCM condiziona l'erogazione delle somme alla rinuncia, da parte dei Comuni, ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ora oggetto della sospensiva emanata dal TAR Lazio, commentata al paragrafo successivo. Secondo la norma citata, gli enti sono chiamati pertanto a depositare presso il Ministero della Giustizia una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero una dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.”;

RITENUTO che la norma contenuta all'art. 3, comma 4, del DPCM 10.03.2017:

- non riconosce il diritto di credito vantato dall'Ente per spese sostenute per conto del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di Pace e regolarmente rendicontato sia nella sua complessiva entità, sia in termini di esigibilità già maturata e scaduta;
- comporta il parziale riconoscimento del credito vantato dal Comune di Ragusa da parte del Ministero di Giustizia;
- comporta la cancellazione dei residui attivi corrispondenti ai crediti ancora da riscuotere regolarmente mantenuti nel bilancio dell'Ente con conseguente impatto negativo sia sul risultato di amministrazione, sia sulla disponibilità di cassa;
- non viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute nel 2015;
- richiede la rinuncia al contenzioso (in atto o ipotizzato) nei confronti del Ministero della Giustizia per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, nonché eventualmente a porre in esecuzione titoli esecutivi per il pagamento del medesimo contributo ovvero una formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti con conseguente trasferimento a carico della collettività del Comune di Ragusa dell'onere sostenuto per le spese sostenute per conto del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di Pace.

PRESO ATTO della recentissima ordinanza n. 7687 emessa dal Tar del Lazio del 15 settembre 2017 che ha sospeso l'applicazione del dispositivo contenuto nel DPCM 10 marzo 2017 nella parte in cui subordinava l'erogazione delle risorse stanziata alla formale rinuncia al contenzioso pendente, delegittimando contestualmente anche la richiesta contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia che prevedeva il termine perentorio del 30 settembre 2017 per la comunicazione di rinuncia al contenzioso;

PRESO ATTO che dalla Nota ANCI-IFEL viene evidenziato che : *“L'azione dell'ANCI per pervenire ad una soluzione soddisfacente proseguirà nelle prossime settimane. In particolare, appare quanto mai auspicabile*

che in esecuzione dell'importante pronunciamento del TAR Lazio, il Governo dia seguito senza condizioni ai finanziamenti fin qui determinati e si affrontino in modo risolutivo i punti critici sopra delineati: l'integrazione delle somme disponibili, l'esplicita considerazione delle spese sostenute nel 2015, l'accorciamento del periodo di rateizzazione, la definizione di norme specifiche per l'ordinata gestione dei residui registrati nei bilanci";

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 30/00;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) di non aderire**, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano interamente, al contributo ministeriale di cui alla nota del Ministero di Giustizia - m_g DOG 10/08/2017 0151185.U -, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare indirizzo** all'Avvocatura Comunale di proseguire le azioni legali in corso, anche per la proposizione dell'appello contro le decisioni assunte dal TAR LAZIO innanzi al Consiglio di Stato, nonché per avviare le opportune azioni legali e di valutare eventuali ulteriori azioni con riferimento alle annualità 2014 e 2015 e anche nei confronti del richiamato DPCM 10.03.2017;
- 3) di rinviare** a successive valutazioni, la possibilità di accedere al finanziamento rateizzato qualora non comporti conseguenze negative per il bilancio dell'Ente o la rinuncia al contenzioso;



23 SET, 2017

ARRIVO

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, non si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Ragusa, 26/09/17

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, non si esprime parere di regolarità contabile in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 26/09/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Non si esprime parere in ordine alla legittimità in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Ragusa, 26 SET, 2017



Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Spadaro

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

[] Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa, 26/09/2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore a ramo